



Comune di Carmignano di Brenta

Provincia di Padova

**CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DELLE
ATTIVITA' COMMERCIALI**

- Legge regionale 15/04 -

Criteria di Attuazione

Ottobre 2007

Premessa

1. Il Comune deve approvare ai sensi dell'art. 14 della L.r. 13 agosto 2004 n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto", un provvedimento che individui i criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle medie strutture di vendita, sentite le Associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori e dei lavoratori del commercio.
2. La Legge regionale ed i successivi provvedimenti applicativi prevedono che i Comuni debbano tenere in considerazione alcuni principi elencati dall'art. 14 della L.r. 15/04 ed in particolare:
 - a) modernizzazione del sistema distributivo;
 - b) garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo;
 - c) salvaguardia dell'ambiente e della viabilità nei centri urbani;
 - d) mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità;
 - e) equilibrio delle diverse forme distributive;
 - f) tutela delle piccole e medie imprese commerciali;
 - g) identificazione di strumenti di politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti pubblici;
 - h) rapporto tra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato non superiore a quanto stabilito dalla giunta regionale;
 - i) Priorità alle domande di ampliamento relative ad attività esistenti.
3. La programmazione si articola, ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. 15/04,
 - nei seguenti settori merceologici:
 - a) alimentare;
 - b) non alimentare generico;
 - c) non alimentare a grande fabbisogno di superficie;
 - d) misto.
 - ~ Nel settore alimentare sono compresi oltre a tutti i prodotti alimentari anche i prodotti per la pulizia e l'igiene della persona e della casa, esclusi gli articoli di profumeria.
 - ~ Nel settore non alimentare generico sono compresi tutti i prodotti non alimentari ad eccezione dei casi previsti nel punto successivo.

- ~ Nel settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie si comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle categorie merceologiche: mobili, autoveicoli, motoveicoli, legnami, materiali edili, nautica.
- ~ Nel settore misto si intende il settore comprensivo dei prodotti alimentari e non alimentari.

➤ nei seguenti limiti dimensionali:

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, esercizi di vicinato con superficie di vendita sino a 150 mq, medie strutture di vendita da mq 151 a mq 1.500, grandi strutture di vendita da mq 1.501 a mq. 15.000.

4. Ai sensi dell'art. 8 della L.r. 15/04 si definiscono:

a) concentrazione: la riunione in una nuova struttura di vendita di medie e/o grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune, di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda;

b) accorpamento: l'ampliamento della superficie di media o grande struttura di vendita con le superfici di altre medie o grandi strutture di vendita preesistenti, operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune e di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda; possono essere oggetto di ampliamento con medie e grandi strutture di vendita anche gli esercizi di vicinato preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito del medesimo comune purché rientranti nei limiti della programmazione commerciale rispettivamente delle medie e delle grandi strutture di vendita;

c) trasferimento: il trasferimento di sede dell'esercizio commerciale all'interno del territorio comunale e comunque al di fuori della medesima area pertinenziale dell'insediamento;

5. Per l'individuazione dei criteri è stata esaminata ai sensi dell'art. 14 della L.r. 15/04 la situazione della rete distributiva comunale e confrontata con la realtà provinciale e comprensoriale nonché sono stati verificati i rapporti di densità fra esercizi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita.

6. Per quanto concerne l'aspetto relativo alla verifica dell'indice di equilibrio alla data del 22/02/07 nel Comune di Carmignano di Brenta la situazione risulta essere la seguente:

SETTORE ALIMENTARE

vicinato mq. 815; medie e grandi strutture mq. 2.122 per un indice 0,39
(815 / 2.122)

SETTORE NON ALIMENTARE

vicinato mq. 4.476; medie e grandi strutture mq. 7.026 per un indice pari a
0,64 (4.476 / 7.026)

7. Con atto a se stante sarà redatto un provvedimento ricognitivo ai sensi dell'art. 10 della L.r. 15/04 volto a verificare l'esistenza o meno di aggregazioni di esercizi commerciali con le caratteristiche di parco commerciale.

CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (Art. 14 L.r. 15/04)

Art. 1 – Zone commerciali

Il territorio comunale è considerato “Zona unica” agli effetti dei presenti criteri, fatta salva la suddivisione in Z.T.O. del P.R.G..

Art 2 – Autorizzazioni commerciali per esercizi sino a 1.000 mq.

1. L'apertura, il trasferimento, il mutamento dei settori merceologici, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture inferiori o uguali ai 1.000 mq sono subordinati a:
 - ~ rilascio di un'autorizzazione in base ai criteri approvati dall'Amministrazione comunale;
 - ~ vincoli di natura urbanistica;
 - ~ vincoli riferiti ai parchi commerciali, dove applicabili.
2. Per quanto riguarda le **nuove aperture** si applicano i seguenti criteri:
 - a) ZTO D1/6 - Fg. 8° - mapp. 485, 698: concesse nuove aperture di medie strutture di vendita miste e non alimentari con superficie minima per ognuna di 400 mq. e superficie massima per ognuna di 1.000 mq. Il totale dei mq. concedibili in questa ZTO è di 1.500 mq.
 - b) ZTO D1/22 - Fg. 16° - mapp. 39,129 parte sud, 68, 41: concesse nuove aperture di medie strutture di vendita non alimentari con superficie minima per ognuna di 400 mq. e superficie massima per ognuna di 1.000 mq. Il totale dei mq. concedibili per ogni edificio esistente è di 1.500 mq. fatti salvi i vincoli relativi alla formazione di nuovi Parchi o Centri Commerciali (art. 10 L.r. 15/04 e conseguenti disposizioni).

- c) ZTO B2/42 - Fg. 8° - mapp. 113, 947, 114,116, 415, 416, 662, 218, 219, 220, 222, 228, 971: concesse nuove aperture di medie strutture di vendita non alimentari con superficie massima di 400 mq. per singola attività.
- d) ZTO B2/41 – Fg. 8° - mapp. 217,189: concesse nuove aperture di medie strutture di vendita non alimentari con superficie massima di 400 mq. per singola attività.
- e) ZTO Fb/18 - Fg. 14° - mapp. 58: compatibilmente con le norme del P.R.G. e del P.A.T. sono concesse nuove aperture di medie strutture di vendita alimentari, non alimentari e miste con superficie massima di 400 mq. per singola attività.
- f) ZTO Fb/20 - Fg. 15° - mapp. 460, 15: compatibilmente con le norme del P.R.G. e del P.A.T. sono concesse nuove aperture di medie strutture di vendita alimentari, non alimentari e miste con superficie massima di 400 mq. per singola attività.
- g) ZTO Fa/17a - Fg 8° - mapp. 111, 166 parte ovest: compatibilmente con le norme del P.R.G. e del P.A.T. sono concesse nuove aperture di medie strutture di vendita alimentari, non alimentari e miste con superficie massima di 400 mq. per singola attività.
- h) ZTO Fa/26 - Fg. 13° - mapp. 1536, 87, 88, 234, 635, 636: compatibilmente con le norme del P.R.G. e del P.A.T. sono concesse nuove aperture di medie strutture di vendita alimentari, non alimentari e miste con superficie massima di 400 mq. per singola attività.

3. Le nuove aperture sono vincolate all'area pertinenziale di primo insediamento per un periodo minimo di tre anni.

4. Per quanto riguarda il **trasferimento** delle attività esistenti al di fuori dell'area pertinenziale si prevedono i seguenti criteri:

a) Settore alimentare

Non consentito.

b) Settore non alimentare generico

E' consentito il trasferimento in tutto il territorio comunale compatibilmente con la normativa urbanistica.

c) Settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie

E' consentito il trasferimento esclusivamente nelle Z.T.O. di tipo D.

d) Settore misto

E' consentito il trasferimento esclusivamente nelle Z.T.O. indicate all'art. 2, par. 2 lettere a) e d) dei presenti Criteri.

5. Per quanto riguarda il **mutamento** del settore merceologico: non è possibile cambiare il settore merceologico.
6. In tutto il territorio comunale per quanto riguarda l'**ampliamento** delle attività alimentari, non alimentari e misto è concesso fino a 400 mq.; Per gli esercizi che abbiano già o superino tali dimensioni è concesso un ampliamento della superficie di vendita fino a 700 m. Per il settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie l'ampliamento previsto è fino a 1.000 mq.
7. L'ampliamento può essere applicato ad attività esistenti e operanti da almeno tre anni.
8. L'ampliamento può essere autorizzato una sola volta nell'arco di validità dei presenti criteri.

Art. 3 – Autorizzazioni commerciali per esercizi superiori a 1.000 mq

1. Nel periodo di validità dei presenti criteri non sono autorizzati esercizi con superficie superiore a 1.000 mq.

Art. 4 – Concentrazione e accorpamento

1. Le medie strutture possono essere oggetto di concentrazione tra loro purché si tratti di esercizi preesistenti e operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso Comune. La superficie complessiva non può superare i 1.500 mq. totali.

2. In caso di accorpamento o concentrazione di medie strutture di vendita la superficie di vendita complessiva ottenuta può essere aumentata di un massimo del 20% , entro comunque i limiti dimensionali delle medie strutture.
In caso di accorpamento o concentrazione di medie strutture del settore alimentare e non alimentare generico la superficie da adibire al settore alimentare non può essere superiore a 1.000 mq.
3. L'autorizzazione alla vendita per una media struttura derivante dalla concentrazione di quattro o dall'accorpamento di più esercizi dotati di tabelle per generi di largo e generale consumo come previsti dall'articolo 31, comma 3 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 "Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio", già autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, è rilasciata in deroga alla programmazione commerciale comunale alle seguenti condizioni:
 - a) che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico nel comune da almeno tre anni in forma continuativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d) della L.r. 15/04;
 - b) che la superficie finale non sia superiore alla somma delle superfici concentrate o accorpate e comunque entro il limite di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della L.r. 15/04;
 - c) che vi sia l'impegno del richiedente al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi.
4. Le autorizzazioni concentrate vanno revocate.
5. La nuova autorizzazione sarà rilasciata nel rispetto delle procedure e dei vincoli di carattere urbanistico.
6. Nel caso in cui l'accorpamento o la concentrazione comportino il trasferimento di attività tra zone diverse, ciò è autorizzabile a condizione che in ciascuna zona di origine rimanga almeno un esercizio del settore alimentare o del settore misto.

NORME PARTICOLARI

Art. 5 – Parchi commerciali

1. Nelle zone territoriali omogenee di tipo D l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento la concentrazione, il mutamento ed il trasferimento di sede (art. 22 comma 3 L.r. 15/04) degli esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita di qualsiasi settore merceologico è subordinata alla verifica dell'esistenza del parco commerciale di cui all'art. 10 della L.r. 15/04 ed alle disposizioni conseguenti.
2. I parchi commerciali devono essere localizzati in aree previste allo scopo dagli strumenti urbanistici generali in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione per Parchi commerciali.
3. L'istanza di autorizzazione commerciale relativa ad attività che vogliono inserirsi all'interno di parchi commerciali esistenti o che intendono costituire nuovi parchi commerciali sono esaminate secondo la procedura prevista per il rilascio di autorizzazioni per le grandi strutture di vendita.

Art. 6 – Commercio all'ingrosso e dettaglio nello stesso locale

1. È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, fatta eccezione per i seguenti prodotti:
 - a) macchine, attrezzature, e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
 - b) materiale elettrico;
 - c) colori e vernici, carte da parati;
 - d) ferramenta ed utensileria;
 - e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
 - f) articoli per riscaldamento;
 - g) strumenti scientifici e di misura;
 - h) macchine per ufficio;

- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
 - j) combustibili;
 - k) materiali per edilizia;
 - l) legnami.
2. E' comunque consentita l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio in locali distinti ma comunicanti purché la comunicazione interna tra i locali non sia accessibile al pubblico ed abbiano ingressi distinti all'esterno.

Art. 7 – Superfici di vendita

1. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.
2. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, area esterna alle casse senza esposizione di merci, depositi di carrelli.
3. Lo spazio dedicato all'esposizione di prodotti che non siano opere d'arte oppure opere d'ingegno a carattere creativo, è considerato superficie di vendita.

Art. 8 – Vincoli di natura urbanistica

1. Per l'apertura o l'ampliamento di esercizi in zone territoriali diverse dai centri storici, il soggetto interessato deve reperire aree a servizio secondo le disposizioni contenute nell'art. 16 comma 2 della L.r. 15/04
2. Le medie strutture di vendita con superficie fino a 1.000 mq. possono essere localizzate, in quanto urbanisticamente compatibili con la struttura residenziale, nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C nonché nelle zone territoriali omogenee di tipo D e Fb/18, Fb20, Fa17a, Fa/26, a specifica destinazione commerciale, purché tale localizzazione non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici. La definizione delle aree a parcheggio e a servizi di cui all'articolo 16 L.r.

15/04 avviene in sede di strumento urbanistico generale o, per le zone obbligate, in sede di strumento attuativo.

NORME PROCEDIMENTALI

Art. 9 – Autorizzazioni comunali

1. L'apertura, il trasferimento di sede, il mutamento dei settori merceologici, l'ampliamento delle superfici di vendita sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione comunale che rispetti la programmazione regionale e risponda ai criteri individuati nel presente provvedimento (art. 14 comma 6 L.r. 15/04) sia a carattere commerciale che urbanistico.
2. Per gli esercizi misti nell'autorizzazione è indicata la superficie di vendita destinata al settore alimentare e quella destinata al settore non alimentare.

Art. 10 – Domande

1. Le domande di autorizzazione comunale per l'apertura, il trasferimento di sede, il mutamento dei settori merceologici, l'ampliamento della superficie nonché quelle relative alla concentrazione e all'accorpamento di medie strutture devono essere redatte su appositi moduli predisposti dalla Regione e devono essere presentate al Comune per raccomandata o al competente ufficio comunale a mano, in duplice copia.
2. L'interessato, persona fisica o legale rappresentante di società, deve dichiarare nell'istanza, a pena di inammissibilità:
 - a) il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 del richiedente e dell'eventuale preposto;
 - b) il possesso, per l'attività del settore alimentare, e misto dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D. Lgs. 114/98 del richiedente o dell'eventuale preposto;
 - c) il settore o i settori merceologici;

- d) l'ubicazione esatta dell'esercizio;
 - e) la superficie di vendita;
 - f) le condizioni necessarie in caso di concentrazione o accorpamento di esercizi ai sensi dell'art. 14 comma 8 della L.R. 15/04;
 - g) le comunicazioni relative alle eventuali priorità;
 - h) la conformità urbanistica.
3. Va allegata alla domanda, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
- a) una planimetria in scala 1:100 dell'immobile, con indicazione della superficie di vendita e della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
 - b) una planimetria in scala 1:500 con indicata l'area a parcheggio per i clienti e per le medie strutture con superficie superiore a 1.000 mq. anche l'area libera e l'accessibilità veicolare ai sensi dell'art. 17 della L.R. 15/04;
 - c) una relazione tecnico-descrittiva in merito alla compatibilità dell'insediamento con lo strumento urbanistico e qualora ricorra in merito all'impatto sulla viabilità ai sensi dell'art. 19 della L.r. 15/04 e relative disposizioni regionali;
 - d) documentazione necessaria per ottenere il rilascio della eventuale concessione edilizia, ovvero una dichiarazione contenente gli estremi della stessa.
 - e) eventuale altra autorizzazione o atto di assenso comunque denominato indispensabile e preventivo di competenza di altro ente, rispetto all'istanza di autorizzazione.

Art. 11 – Esame delle domande

1. L'esame della domanda é subordinata alla disponibilità dei locali ed alla preventiva presentazione del certificato sanitario di idoneità dei locali o di quello di prevenzione incendi.
2. La domanda di autorizzazione comunale si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa e sempre che la stessa sia ammissibile e completa dell'autocertificazione sul possesso di tutti i requisiti e i

presupposti di legge per l'esercizio dell'attività e comunque sia conforme ai criteri individuati nel presente provvedimento.

3. Il responsabile del procedimento può sospendere il termine dei 90 giorni una sola volta per le richieste di integrazione dei documenti necessari ai fini istruttori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
4. Qualora l'integrazione non avvenga entro i novanta giorni successivi, il procedimento si conclude con esito negativo e con l'archiviazione della domanda.
5. In caso di procedimenti di particolare complessità, o ogni qualvolta risulti necessario, il responsabile del procedimento può convocare una conferenza di servizi fra tutti gli uffici interni e gli enti esterni interessati, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e successive modifiche.

Art. 12 – Rilascio autorizzazioni

1. Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se il nuovo esercizio è dotato di standards come indicati agli artt. 16 e 17 della L.r. 15/04, se sono rispettate le norme igienico-sanitarie, ed i criteri previsti nel presente provvedimento.
Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato al possesso del corrispondente titolo edilizio (art. 14 comma 10 L.r. 15/04)
2. La mancata attivazione di una media struttura entro i termini previsti dalle norme vigenti, comporta la revoca dell'autorizzazione, salvo proroga non superiore a 6 mesi in presenza di gravi e comprovate necessità da richiedere un mese prima della scadenza.

Art. 13 – Subingresso

1. Il subentro in una media struttura di vendita a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, è assoggettato a denuncia di inizio attività.
2. Il subentrante ha diritto all'intestazione dell'autorizzazione sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed abbia i requisiti professionali e morali per

- l'esercizio dell'attività. Non può essere oggetto di atti di trasferimento in gestione o in proprietà l'attività corrispondente ad un solo settore merceologico di un esercizio.
3. Il subentrante già in possesso dei requisiti, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività, solo dopo aver presentato apposita Denuncia Inizio Attività al comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 22, comma quarto, lettera a), del D. Lgs. 114/98, decade dal diritto di esercitare l'attività del cedente.
 4. Il subentrante per causa di morte non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può, in deroga, iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e aver presentato apposita comunicazione di subingresso al comune. Qualora non inizi l'attività entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del defunto.
 5. Fermo restando il disposto dei commi precedenti, il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del defunto, per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, dandone immediata comunicazione al comune.
 6. Il subentrante per atto tra vivi non in possesso dei requisiti professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e presentato Denuncia Inizio Attività di subingresso al comune. Decade da tale diritto nel caso in cui non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 22, comma 4, lettera a) del D. Lgs 114/98.
 7. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Qualora chi subentra non comunichi il subingresso e non inizi l'attività entro il termine di cui all'art. 22, comma 4, lettera a), del D. Lgs 114/98, decade dal diritto di esercitare tale attività.
 8. La società cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un'azienda commerciale al dettaglio, può continuare per sei mesi l'attività del conferente, deve darne immediata comunicazione al comune.
 9. Nei casi in cui il tribunale autorizzi la continuazione dell'impresa commerciale da parte di un incapace, chi tutela ai sensi di legge gli interessi dell'incapace deve darne immediata comunicazione al Comune, incaricando per la conduzione

dell'esercizio idonea persona in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l'interessato deve darne comunicazione al Comune, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale. Qualora non venga in possesso dei requisiti entro il termine di un anno, dalla detta cessazione di incapacità, decade dal titolo o dal diritto per l'esercizio dell'attività, salvo che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile.

10. I termini previsti dal presente articolo potranno essere prorogati da parte del responsabile del servizio, su motivata istanza della ditta.
11. Per l'affidamento in gestione di un reparto all'interno di un esercizio commerciale non vi sarà alcuna modifica all'autorizzazione in quanto la fattispecie non configura un subingresso. Il titolare ha l'obbligo di comunicare al Comune tale situazione indicando le generalità ed il possesso dei requisiti professionali, se richiesti, e morali del gestore del reparto.

Art. 14 – Priorità

1. Le domande concorrenti si intendono quelle presentate lo stesso mese di calendario, che concorrono per la medesima area e medesimo obiettivo di sviluppo.
2. La priorità è stabilita in base ai seguenti livelli:
 - a) Richieste di nuove aperture
 - b) Richieste di ampliamento
 - c) Richieste di concentrazione di almeno 4 esercizi
 - d) Richieste di accorpamento di almeno 2 esercizi

In caso di pari priorità, si applica l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 15 – Altre Norme

1. La vendita al pubblico, in un'unica confezione e ad unico prezzo, di prodotti appartenenti a settori merceologici diversi, è consentita nell'esercizio che abbia nel proprio settore merceologico il prodotto che rispetto agli altri contenuti nella confezione risulti di valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa, tenendo conto dei valori di mercato dei rispettivi prodotti.
2. Per la vendita di prodotti di erboristeria l'esercizio deve essere autorizzato e abilitato sia per il settore alimentare che per quello non alimentare.
3. L'attività di vendita corrispondente alle ex tabelle merceologiche speciali è vincolata all'attività principale di farmacia, rivendita di generi di monopolio o distributori di carburanti e non può essere cedute separatamente da tale attività.
4. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'assaggio gratuito di essi organizzato dal venditore a fini promozionali, o di scelta dei prodotti in vendita.
5. La vendita al pubblico al minuto mediante apparecchi automatici, svolta in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è considerata come apertura di un esercizio al minuto e subordinata al possesso dei relativi requisiti.

Art. 16 – Centro commerciale di media struttura

1. Per centro commerciale di Media Struttura si intende una media struttura nella quale più esercizi usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio gestiti unitariamente.
2. La superficie di vendita è pari alla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, e non può essere superiore ai limiti previsti per le medie strutture dal provvedimento regionale.
3. I singoli esercizi, anche se di vicinato, devono essere autorizzati, su richiesta del proponente del centro o degli interessati, in conformità ai criteri e alle disponibilità previsti per un esercizio di media struttura.
4. I richiedenti originari del centro possono essere sostituiti prima del rilascio dell'autorizzazione. Tale fattispecie non costituisce subingresso.

5. Le autorizzazioni non possono essere trasferite al di fuori del centro commerciale stesso.
6. Più operatori possono chiedere di formare un centro purché venga osservata la stessa disciplina prevista in caso di concentrazioni e vengano rispettate le condizioni di tipo urbanistico previsto per le medie strutture anche in deroga alla programmazione commerciale.

Art. 17 – Norma finale

1. I presenti criteri hanno la stessa durata della programmazione regionale e alla scadenza sono automaticamente rinnovati fino a nuova determinazione comunale.
2. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. 114/98 e alla L.r. 15/04.

Art. 18 - Sanzioni

1. Nei casi di infrazioni alle norme dei presenti regolamenti, al di fuori dei casi non già sanzionati da leggi, è prevista la sanzione da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs 267 del 18.08.2000.